

STATUTO DELL'UNIONE DI COMUNI
" CITTA' DELLA FRENTANIA E COSTA DEI TRABOCCHI "

Indice

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 Composizione e ambito territoriale
- Articolo 2 Finalità
- Articolo 3 Obiettivi prioritari
- Articolo 4 Sede e segni distintivi
- Articolo 5 Durata, scioglimento e recesso
- Articolo 6 Obblighi dei comuni recedenti
- Articolo 7 Esercizio delle funzioni e dei servizi

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

- Articolo 8 Individuazione e riunioni
- Articolo 9 Rappresentanza
- Articolo 10 Consiglio
- Articolo 11 Competenze del consiglio
- Articolo 12 Consiglieri
- Articolo 13 Giunta
- Articolo 14 Competenze della Giunta
- Articolo 15 Assessori
- Articolo 16 Presidente
- Articolo 17 Competenze del presidente
- Articolo 18 Cessazione del presidente
- Articolo 19 Vicepresidente
- Articolo 20 Deliberazioni degli organi dell'Unione
- Articolo 21 Conferenza dei sindaci

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Articolo 22 Principi dell'azione amministrativa
- Articolo 23 Principi in materia di personale
- Articolo 24 Segretario e vicesegretario
- Articolo 25 Responsabili di settore

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'

- Articolo 26 Finanza e fiscalità dell'Unione
- Articolo 27 Bilancio e programmazione finanziaria
- Articolo 28 Rendiconto
- Articolo 29 Revisione economica e finanziaria
- Articolo 30 Servizio di tesoreria
- Articolo 31 Regime dei controlli

TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Articolo 32 Principi della partecipazione

- Articolo 33 Istanze, petizioni e proposte
- Articolo 34 Pubblicità ed accesso agli atti
- Articolo 35 Assemblea generale
- Articolo 36 Regolamenti

TITOLO VI NORME FINALI

- Articolo 37 Responsabilità
- Articolo 38 Approvazione e modifiche dello statuto
- Articolo 39 Abrogazioni e norma di rinvio
- Articolo 40 Controversie

ALLEGATO A

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Composizione e ambito territoriale

L'Unione di comuni denominata "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi" è composta dai comuni di Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Mozzagrogna, Paglieta, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Torino di Sangro e Treglio.

Dalla data di entrata in vigore del presente statuto entra a far parte dell'Unione anche il comune di Perano, per cui i comuni ad essa aderenti sono complessivamente dodici. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.

Art. 2 Finalità

Compito dell'Unione è, principalmente, quello di svolgere funzioni e servizi in forma associata nell'interesse dei comuni aderenti e nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative in materia.

L'Unione, secondo le norme della Costituzione, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali concorrendo al progresso della società e dello Stato.

L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta i cittadini che risiedono nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne esalta le potenzialità.

L'Unione partecipa alla realizzazione dei piani e programmi dei comuni aderenti, della Provincia di Chieti, della Regione Abruzzo, dello Stato e dell'Unione Europea.

Art. 3 Obiettivi prioritari

Obiettivi prioritari dell'Unione sono quelli di:

- promuovere, nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini, lo sviluppo socio-economico e culturale dei comuni aderenti e, più in generale, dell'area frentana del Basso Sangro;
- favorire la progressiva integrazione fra le comunità che vivono nel proprio territorio;
- armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti con le esigenze primarie dei cittadini;
- valorizzare il patrimonio storico-artistico, i prodotti tipici e le tradizioni socio-culturali del proprio territorio;
- mantenere costanti e produttivi rapporti con le istituzioni sovracomunali stimolando iniziative ed investimenti a favore della collettività locale;
- individuare forme stabili di collaborazione, con le altre associazioni di enti ed i comuni limitrofi, volte soprattutto al miglioramento della qualità della vita dei propri cittadini.

Art. 4 Sede e segni distintivi

La sede legale dell'Unione è situata nel comune di Fossacesia.

Con apposita deliberazione del consiglio dell'Unione, la sede legale può essere trasferita in altro Comune aderente.

La giunta dell'Unione può istituire, fermo restando l'inderogabile principio di un'attenta e rigorosa gestione delle risorse disponibili, una o più sedi operative nel territorio dei comuni aderenti.

L'Unione è dotata di un proprio stemma, di un proprio gonfalone e di un proprio sigillo. Il distintivo del presidente dell'Unione è una fascia di colore verde nella metà centrale, tricolore nei due quarti esterni, in fiocco, con lo stemma della Repubblica e lo stemma dell'Unione, da portarsi a tracolla.

La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del presidente dell'Unione.

Art. 5 Durata, scioglimento e recesso

L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

L'Unione può cessare:

- a seguito di scioglimento deliberato dal consiglio comunale di tutti e dodici i comuni aderenti;
- a seguito di recesso deliberato dal consiglio comunale di almeno sette comuni aderenti che detengano oltre la metà del totale delle quote di rappresentanza.

Le relative delibere devono essere adottate dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ai comuni recedenti.

I singoli comuni aderenti hanno comunque facoltà di recedere in ogni momento dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

In tal caso se il recesso dall'Unione è deliberato entro il mese di giugno produce effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo, altrimenti dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Dell'avvenuta cessazione dell'Unione, ovvero dell'avvenuto recesso di un singolo comune, prende atto il consiglio dell'Unione con apposita delibera la quale, fermo restando quanto previsto al successivo art.6, dovrà disciplinare:

- a) la decorrenza dello scioglimento che, in ogni caso, deve coincidere con il primo giorno dell'anno;
- b) la nomina del soggetto deputato alla liquidazione delle attività dell'Unione;
- c) le modalità di subentro dei comuni recedenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- d) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione;
- e) la definizione dei rapporti giuridici e finanziari tra l'Unione ed i singoli comuni recedenti.

Art. 6 Obblighi dei comuni recedenti

Il comune recedente è tenuto, in ogni caso, a rispondere degli impegni finanziari assunti sino a quando il recesso diviene efficace.

Il comune recedente è tenuto, altresì, a sostenere una quota parte delle spese generali e delle eventuali passività esistenti, la cui misura è determinata dalla giunta dell'Unione con apposita delibera.

Art. 7 Esercizio delle funzioni e dei servizi

I comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici.

L'attivazione in forma associata di ogni funzione o servizio deve essere deliberata dal consiglio dell'Unione mediante l'approvazione di uno specifico schema di convenzione che, in particolare, dovrà disciplinare la decorrenza, il termine, le modalità di recesso, i rapporti giuridici e quelli finanziari.

L'adesione dei singoli comuni alle funzioni ed ai servizi associati si perfeziona con l'approvazione da parte del consiglio comunale del suddetto schema di convenzione, nonché con la sottoscrizione della convenzione stessa da parte del sindaco e del presidente dell'Unione.

L'individuazione delle materie oggetto di trasferimento all'Unione è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, in modo da evitare residue competenze gestionali in capo ai comuni aderenti.

In tale ottica, l'indicazione di un determinato ambito materiale d'intervento, comporta il subentro dell'Unione in tutte le connesse attività gestionali già esercitate dai comuni aderenti, salva diversa previsione nelle singole convenzioni istitutive.

Nel caso in cui uno o più comuni recedano da un servizio associato, anticipatamente o alla scadenza della relativa convenzione, troveranno applicazione le regole ed i principi stabiliti nei precedenti artt.5 e 6.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 8 Individuazione e riunioni

Sono organi dell'Unione il consiglio, la giunta, il presidente e la conferenza dei sindaci. Gli organi dell'Unione possono riunirsi in sedi e località diverse, purché ricomprese nell'ambito territoriale dei comuni aderenti.

Art. 9 Rappresentanza

Al fine di assicurare la pari dignità di tutti i comuni aderenti, salvaguardando nel contempo la pur necessaria differenziazione per entità demografica, la rappresentanza di ogni comune è determinata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Le relative quote di rappresentanza, aggiornate annualmente, sono calcolate assegnando ai singoli comuni una quota per ogni 100 abitanti, con arrotondamento aritmetico.

Le quote iniziali di rappresentanza sono riportate nell'allegato A al presente statuto.

Le cariche di presidente dell'Unione e di assessore non possono essere assunte dai rappresentanti dei comuni aderenti che, al momento della nomina, non partecipino ad almeno tre funzioni o servizi associati.

Art. 10 Consiglio

Il consiglio è composto dal presidente dell'Unione e da un numero di consiglieri pari a quello stabilito dalla legge per la composizione del consiglio dei comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione, attualmente fissato in 24.

Tale numero verrà raggiunto gradualmente man mano che si svolgeranno le nuove elezioni amministrative nei comuni aderenti.

I consiglieri dell'Unione vengono eletti da ciascun consiglio comunale nel suo seno, con distinte votazioni, al fine di garantire un rappresentante alla maggioranza ed uno alle minoranze.

L'elezione deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale.

Il consiglio dell'Unione viene parzialmente rinnovato ogni qualvolta si proceda all'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei singoli comuni aderenti.

Ogni consigliere dell'Unione resta in carica per una durata corrispondente a quella prevista per il consiglio comunale del proprio comune.

Il consiglio dell'Unione è presieduto da uno dei consiglieri, eletto dal consiglio stesso per la durata massima di 3 anni.

Il consiglio dell'Unione procede anche all'elezione di un vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni e resta parimenti in carica per un massimo di 3 anni.

In caso di assenza anche del vicepresidente il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle sedute consiliari è richiesta sia la maggioranza assoluta dei componenti l'organo che la maggioranza assoluta del totale delle quote di rappresentanza.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte, di norma, con la maggioranza assoluta del totale delle quote di rappresentanza, salvo i casi in cui la legge o il presente statuto prevedano maggioranze diverse.

Nel caso di votazioni a scrutinio segreto le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o il presente statuto prevedano maggioranze diverse.

La maggioranza qualificata viene determinata con riferimento sia al numero dei consiglieri assegnati che al totale delle quote di rappresentanza.

Alle sedute del consiglio possono essere invitati gli organi burocratici dell'Unione ed il revisore dei conti, nonché tecnici, funzionari e professionisti esterni per essere sentiti su specifiche questioni ovvero per fornire indicazioni e chiarimenti.

Art. 11 Competenze del consiglio

Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, rappresenta l'intera comunità dell'Unione ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Il consiglio esercita le attribuzioni previste dalla legge per i consigli comunali, nonché quelle contemplate dal presente statuto, conformando l'azione complessiva dell'Unione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità.

Il presidente dell'Unione presenta periodicamente al consiglio rapporti generali circa l'andamento delle attività gestite, specie in relazione ai contenuti del documento programmatico di cui al successivo art.16.

Il presidente del consiglio dell'Unione assolve alle funzioni attribuite dalla legge al presidente del consiglio comunale, nonché quelle previste dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

Art. 12 Consiglieri

I consiglieri godono delle prerogative stabilite dalla legge per i consiglieri comunali e svolgono le funzioni previste dalla legge stessa, dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del consiglio dell'Unione.

I consiglieri esercitano le proprie attribuzioni senza vincolo di mandato, ed hanno il dovere di partecipare a tutte le sedute del consiglio.

I consiglieri hanno il diritto di iniziativa e controllo su ogni argomento riguardante le attività dell'Unione e la vita della collettività locale, il diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, nonché il diritto di accedere ai relativi atti e documenti.

L'esercizio di tali diritti si esplica nelle forme disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio dell'Unione.

Nei casi stabiliti dalla legge, i consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio.

I consiglieri decadono dalla carica al momento della cessazione, per qualsiasi causa, del proprio mandato amministrativo comunale.

Decade dalla carica anche il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del consiglio.

La decadenza è pronunciata dal consiglio, con apposita deliberazione.

Per l'istituto delle dimissioni dalla carica di consigliere trova applicazione la disciplina dettata dalla legge per i consiglieri comunali.

In tutte le ipotesi di cessazione dalla carica di consigliere, il consiglio comunale di appartenenza provvede tempestivamente ad eleggere il nuovo rappresentante mantenendo l'originario rapporto tra maggioranza e minoranze.

Art. 13 Giunta

La giunta è composta dal presidente dell'Unione e da un numero di assessori pari a quello stabilito dalla legge per la composizione della giunta dei comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione, attualmente fissato in 7.

La giunta è convocata e presieduta dal presidente dell'Unione, il quale coordina l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

Per la validità delle sedute stesse è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti l'organo.

Le deliberazioni della giunta sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

Alle sedute di giunta possono essere invitati gli organi burocratici dell'Unione ed il revisore dei conti, nonché tecnici, funzionari e professionisti esterni per essere sentiti su specifiche questioni ovvero per fornire indicazioni e chiarimenti.

Art. 14 Competenze della giunta

La giunta è l'organo che collabora con il presidente dell'Unione nel governo dell'ente.

La giunta assolve le funzioni attribuite dalla legge alle giunte comunali, nonché quelle ad essa demandate dal presente statuto, con esclusione delle competenze riservate al consiglio, al presidente dell'Unione ed agli organi burocratici.

La giunta, in particolare, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge un ruolo propositivo verso lo stesso, relazionandolo annualmente sulla propria attività.

Il presidente dell'Unione affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato ambito di amministrazione al fine sia di dare impulso all'attività degli uffici, sia di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni gestionali.

Art. 15 Assessori

Gli assessori sono nominati con apposito decreto dal presidente dell'Unione, tra i componenti della conferenza dei sindaci di cui al successivo art.21, e durano in carica per un massimo di 3 anni.

Il presidente, col medesimo decreto, attribuisce agli assessori le relative deleghe e comunica al consiglio dell'Unione, nella prima seduta utile, i provvedimenti all'uopo adottati.

Con l'entrata in vigore del presente statuto, il presidente dell'Unione provvede immediatamente alla nomina dei 7 assessori al momento previsti dalla legge, tra cui individua un vicepresidente.

Gli assessori decadono dalla carica al momento della cessazione, per qualsiasi causa, del proprio mandato amministrativo comunale.

Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per iscritto al presidente dell'Unione, sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo.

Il presidente può revocare l'incarico di vicepresidente dell'Unione e di assessore in ogni momento, con decreto motivato.

Il presidente provvede tempestivamente alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone motivata comunicazione al consiglio dell'Unione.

Art. 16 Presidente

Il presidente è il legale rappresentante dell'Unione, e resta in carica per un massimo di 3 anni.

Il presidente dell'Unione è eletto tra i sindaci dei comuni aderenti, dal consiglio, con la maggioranza assoluta del totale delle quote di rappresentanza e sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

Nel caso in cui nessun sindaco ottenga la maggioranza richiesta, la votazione può essere ripetuta anche nella stessa seduta.

In caso di cessazione dalla carica del presidente dell'Unione il consiglio procede, tempestivamente, ad eleggere il successore.

Art. 17 Competenze del presidente

Il presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge ai sindaci dei comuni, con riguardo alle materie di competenza dell'Unione, nonché quelle previste dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione.

In particolare il presidente ha poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo sull'attività della giunta e degli organi burocratici, e sovrintende al funzionamento degli uffici dell'Unione.

I provvedimenti del presidente, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di decreti.

L'emanazione dei decreti del presidente è regolata dalla medesima disciplina prevista dai regolamenti dell'Unione per l'adozione delle determinazioni dirigenziali, in quanto compatibili.

Art. 18 Cessazione del presidente

Il presidente, e con lui la giunta, cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio dell'Unione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati.

La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo.

Il presidente decade dalla carica al momento della cessazione, per qualsiasi causa, del proprio mandato amministrativo comunale.

Le dimissioni dalla carica di presidente dell'Unione sono presentate per iscritto al presidente del consiglio, sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo.

Le ulteriori cause di cessazione dalla carica previste dalla legge per i sindaci dei comuni si intendono estese, in quanto compatibili, anche al presidente dell'Unione.

Art. 19 Vicepresidente

Il vicepresidente dell'Unione è nominato dal presidente dell'Unione, che lo sceglie tra i componenti della giunta, e resta in carica per un massimo di 3 anni.

Il vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del presidente, lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di assenza o impedimento anche del vicepresidente, le funzioni del presidente sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

Art. 20 Deliberazioni degli organi dell'Unione

La volontà del consiglio e della giunta si esprime mediante le deliberazioni.

L'istruttoria delle proposte di deliberazione, e la predisposizione degli atti connessi, sono curate dai responsabili di settore competenti per materia.

Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese, salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge o dal regolamento per il funzionamento del consiglio dell'Unione.

I verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario o, nel caso di sua assenza, dal vicesegretario che, nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, sono tenuti ad allontanarsi dalla sala del consesso.

Se il vicesegretario non è stato nominato la redazione dei suddetti verbali è affidata, rispettivamente, ad un consigliere individuato dal presidente del consiglio dell'Unione ovvero ad un assessore individuato dal presidente dell'Unione.

Il consigliere e l'assessore chiamati a sostituire il segretario conservano comunque le loro prerogative di amministratori e, quindi, partecipano legittimamente alle relative discussioni e votazioni.

I verbali delle deliberazioni consiliari sono firmati dal presidente del consiglio dell'Unione e dal segretario, mentre i verbali delle deliberazioni giuntali sono firmati dal presidente dell'Unione e dal segretario.

Il segretario dispone la pubblicazione delle deliberazioni ed assicura, nel rispetto delle specifiche norme stabilite dalla legge e dal presente statuto, gli adempimenti preordinati all'esecutività ed efficacia delle stesse.

Art. 21 Conferenza dei sindaci

La conferenza dei sindaci è un organo permanente dell'Unione, con funzioni consultive e di proposta.

La conferenza è costituita dal sindaco di ciascuno dei 12 comuni aderenti, o suo delegato, ed è presieduta dal presidente dell'Unione.

In caso di assenza del presidente dell'Unione la conferenza è presieduta dal vicepresidente o, in mancanza, dal sindaco più anziano di età.

La Conferenza si riunisce prima di ogni giunta e di ogni consiglio, su convocazione disposta dal presidente dell'Unione o da chi lo sostituisce nell'esercizio delle relative funzioni.

La giunta, nella sua attività deliberativa, tiene nella dovuta considerazione le proposte ed i pareri espressi dalla conferenza dei sindaci.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 22 Principi dell'azione amministrativa

L'Unione adotta il metodo del lavoro per programmi.

L'attività amministrativa dell'Unione si esplica, dunque, mediante il perseguimento di obiettivi specifici, tenuto conto del documento programmatico del presidente e degli atti di programmazione economico-finanziaria annuale e pluriennale.

Gli obiettivi ed i programmi devono prevedere le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate agli organi gestionali incaricati della loro attuazione, nonché i termini di conseguimento ed i miglioramenti attesi.

In particolare l'Unione raccorda la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio, informa i rapporti con i comuni aderenti ai principi della sussidiarietà e della leale collaborazione, organizza l'apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia operativa.

L'Unione promuove la semplificazione dell'attività amministrativa mediante specifiche iniziative volte ad uniformare, progressivamente, sia i modelli organizzativi e gestionali, sia gli strumenti regolamentari e disciplinatori dei comuni aderenti.

Nell'Unione trova inderogabile applicazione il principio legislativo affermando la separazione delle competenze e l'effettiva distinzione tra gli organi di governo e gli organi burocratici, per cui spettano al consiglio, alla giunta ed al presidente dell'Unione le funzioni politiche di indirizzo e di controllo, intese come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa, verificandone il conseguimento, ed ai competenti funzionari dell'Unione l'adozione degli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche con rilevanza esterna, che la legge ed il presente statuto non riservano espressamente agli organi politici.

Art. 23 Principi in materia di personale

L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è determinato dall'apposito regolamento, nel rispetto delle leggi in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

L'Unione definisce la propria struttura organizzativa secondo principi di flessibilità, funzionalità e responsabilità operativa, valorizzando la professionalità del personale attraverso una costante e mirata attività di aggiornamento e formazione.

La realizzazione dei programmi ed obiettivi fissati dagli organi di governo è assicurata, prioritariamente, avvalendosi delle figure professionali disponibili nei comuni aderenti e, ove necessario, procedendo direttamente al reclutamento di personale.

In caso di scioglimento dell'Unione, tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato transita, fatte salve diverse disposizioni legislative, nei ruoli organici dei comuni aderenti, secondo modalità definite dalla giunta dell'Unione.

Il personale assegnato all'Unione dai comuni aderenti rientra, salvo diverso accordo tra le parti, nel comune di provenienza.

I suddetti criteri trovano applicazione anche nell'ipotesi di recesso di un singolo comune aderente.

Il personale dell'Unione, sia proprio che assegnato dai comuni aderenti, deve assolvere ai compiti d'istituto con correttezza e tempestività, osservando un comportamento improntato ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa teso a favorire e rafforzare i rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Unione, i comuni aderenti ed i cittadini.

Art. 24 Segretario e vicesegretario

Il segretario dell'Unione è nominato con decreto del presidente dell'Unione, previa pubblicazione di un apposito avviso, fra i segretari dei comuni aderenti.

Il segretario svolge le stesse funzioni che la legge e i regolamenti riservano al segretario comunale, nonché quelle specificamente previste dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione.

Il presidente dell'Unione può assegnare al segretario, nel rispetto dei presupposti di legge, specifiche attribuzioni gestionali.

Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi può prevedere anche la figura di un vicesegretario, disciplinando le modalità di conferimento del relativo incarico.

Il vicesegretario coordina il segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 25 Responsabili di settore

I responsabili di settore, nell'ambito delle materie di competenza, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati.

I responsabili di settore in particolare assicurano, a seguito di decreto del presidente dell'Unione, tutte le funzioni dirigenziali previste dalla legge, dal CCNL, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione, con esclusione delle sole attribuzioni riservate alla competenza del segretario.

I responsabili di settore, fatti salvi i poteri di coordinamento e sovrintendenza attribuiti al segretario, rispondono nei confronti degli organi di direzione politica dell'attività svolta, con specifico riferimento:

- al perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla giunta;
- alla validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
- alla funzionalità della struttura cui sono preposti ed al proficuo impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- al buon andamento ed economicità della gestione.

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'

Art. 26 Finanza e fiscalità dell'Unione

L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

All'Unione competono, ai sensi di legge, gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

La quota di partecipazione dei singoli comuni alle funzioni e servizi associati è determinata sulla base di appositi parametri, stabiliti nelle convenzioni istitutive, i quali devono comunque assicurare l'integrale copertura delle relative spese di gestione.

Con riguardo, invece, alle spese generali per il funzionamento dell'Unione, ove esse non siano fronteggiabili, in tutto od in parte, con eventuali risorse trasferite all'Unione da altri soggetti pubblici o privati, sono ripartite tra i dodici comuni aderenti in misura proporzionale alle rispettive quote di rappresentanza.

Il presidente dell'Unione assume ogni utile iniziativa volta ad accedere ai contributi comunitari, statali e regionali previsti a favore delle forme associative degli enti locali.

Art. 27 Bilancio e programmazione finanziaria

La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e deliberato dal consiglio nei termini di legge.

La redazione del bilancio va assicurata osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e del pareggio economico-finanziario.

Il bilancio annuale di previsione e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da favorire una lettura per programmi, servizi e interventi al fine di consentire, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo di gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione amministrativa.

L'Unione assicura la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio, e degli allegati documenti di programmazione annuale e pluriennale, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 28 Rendiconto

I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

Il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni previste dalla legge.

Il rendiconto, corredato dai prescritti allegati, è deliberato dal consiglio nei termini di legge e secondo le procedure stabilite nel regolamento di contabilità.

Le modalità per la redazione del conto del bilancio, del conto del patrimonio e del conto economico, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 29 **Revisione economica e finanziaria**

Il consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore dei conti, nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Unione.

Il revisore collabora con il consiglio, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli atti dell'Unione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto stesso.

Il revisore formula anche proposte e rilievi tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità gestionale.

Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione economico-finanziaria dell'Unione, ne riferisce immediatamente al consiglio.

Art. 30 **Servizio di tesoreria**

L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

- la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- la riscossione di qualsiasi altra entrata spettante all'Unione, di cui il tesoriere è tenuto a dare tempestiva comunicazione al competente ufficio finanziario;
- il pagamento delle spese, ordinate mediante mandati di pagamento;
- la custodia dei titoli;
- ogni altro adempimento previsto dalla legge e dai regolamenti dell'Unione.

I rapporti tra l'Unione ed il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 31 **Regime dei controlli**

Il controllo interno e quello strategico sono esercitati, ai sensi di legge, dall'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'art.14 del D.Lgs. 150/2009.

Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati ed ai costi sostenuti.

Il controllo di gestione si attua in tre fasi:

- la predisposizione degli obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio;
- la rilevazione dei dati relativi al conto economico;
- la verifica dell'attività svolta dall'Unione.

Ogni proposta di deliberazione del consiglio e della giunta deve riportare il parere, in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile, dei responsabili di settore competenti per materia.

TITOLO V **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Art. 32 **Principi della partecipazione**

L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, all'amministrazione dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Riconoscendo al momento partecipativo un valore essenziale per la crescita civile e sociale della comunità, l'Unione garantisce la più ampia informazione dell'attività dei suoi organi politici e burocratici.

La partecipazione del cittadino si esprime, in particolare, anche attraverso la promozione ed incentivazione delle forme associative e di volontariato.

E' dovere di ogni cittadino contribuire responsabilmente, con la vigilanza e la proposta, all'ordinato svolgimento della vita amministrativa, ponendosi in termini di reale solidarietà con gli interessi generali della comunità.

Chiunque sia portatore di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo, ha facoltà di intervenire.

Con apposito regolamento sono stabiliti modi e limiti per l'esercizio di tale facoltà.

Art.33 Istanze, petizioni e proposte

Tutti i cittadini residenti nei dodici comuni dell'Unione, nonché le associazioni operanti sul loro territorio, possono rivolgere singolarmente o collettivamente al presidente dell'Unione, per iscritto, istanze, petizioni e proposte ai fini di:

- avanzare interrogazioni in merito a specifiche problematiche od aspetti dell'attività amministrativa;
- sollecitarne l'intervento su questioni di particolare rilevanza ed interesse per la comunità locale;
- proporre l'adozione di atti o provvedimenti di carattere generale.

Le istanze, petizioni e proposte, anche se presentate in forma collettiva, devono sempre indicare generalità e residenza dei richiedenti, ed essere debitamente sottoscritte.

Il competente organo dell'Unione, nel termine di 30 giorni dall'acquisizione al protocollo di istanze, petizioni e proposte, è tenuto a pronunciarsi formalmente su di esse, dandone contestualmente comunicazione al singolo cittadino, ovvero al primo firmatario, ovvero al rappresentante legale dell'associazione.

Art. 34 Pubblicità ed accesso agli atti

Gli atti dell'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

L'Unione assicura la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai propri regolamenti, mediante la creazione di un'apposita sezione sul sito istituzionale dell'ente.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura, ed essere effettuata in modo corretto e tempestivo.

Tutti i cittadini, singoli od associati, possono accedere agli atti ed informazioni in possesso dell'Unione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni e servizi per suo conto, nei modi e limiti stabiliti dall'apposito regolamento.

Art. 35 Assemblea generale

Il presidente dell'Unione, d'intesa con la conferenza dei sindaci, può convocare l'assemblea generale dei comuni aderenti per affrontare problematiche di notevole

importanza ed assumere posizioni unitarie su temi di particolare rilevanza ambientale, economica, politica e sociale.

L'assemblea è costituita da tutti i consiglieri, i sindaci e gli assessori dei comuni aderenti ed è presieduta dal presidente dell'Unione.

Art. 36 **Regolamenti**

L'Unione disciplina lo svolgimento della propria attività, nonché i rapporti con i cittadini, mediante regolamenti.

Tali regolamenti:

- non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
- devono possedere il carattere della generalità;
- non possono avere efficacia retroattiva, fatte salve le eccezioni di legge.

I regolamenti sono deliberati dal consiglio, salvo i casi in cui la competenza risulti attribuita alla giunta, ed entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la relativa delibera di adozione diviene esecutiva.

TITOLO VI **NORME FINALI**

Art. 37 **Responsabilità**

Per gli amministratori ed il personale dell'Unione si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia il maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell'Unione, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalla legge.

L'Unione garantisce la copertura assicurativa, nei limiti stabiliti dalla legge e fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave, sia dei propri amministratori contro i rischi connessi all'espletamento del loro mandato, sia del personale investito di funzioni dirigenziali.

Art. 38 **Approvazione e modifiche dello statuto**

L'approvazione del presente statuto, e le sue eventuali modifiche, sono deliberate dal consiglio dell'Unione con le modalità ed il quorum previsti dalla legge per gli statuti comunali.

Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio dell'Unione.

Il presente statuto, ed ogni sua successiva modifica, devono essere approvati anche dai consigli comunali dei comuni aderenti.

Art. 39 **Abrogazioni e norma di rinvio**

Con l'entrata in vigore del presente statuto sono abrogati il previgente testo statutario, approvato con delibera consiliare n.22 del 26.11.2007, nonché tutte le norme dei regolamenti dell'Unione con esso contrastanti.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione si rinvia alle disposizioni di legge, nel tempo vigenti, che disciplinano l'ordinamento degli Enti locali.

Art. 40 Controversie

Le controversie che dovessero insorgere dall'applicazione sia del presente statuto che dei regolamenti dell'Unione, saranno decise dal Foro di Lanciano.

Allegato A

Comuni	Popolazione al 31.12.2010	Territorio in Kmq	Quote di rappresentanza
Castel Frentano	4.305	21,90	43
Fossacesia	6.283	30,20	63
Frisa	1.910	11,39	19
Mozzagrogna	2.308	13,70	23
Paglieta	4.531	34,20	45
Perano	1.717	6,28	17
Rocca San Giovanni	2.379	21,50	24
Santa Maria Imbaro	1.862	6,01	19
Sant'Eusanio del Sangro	2.522	24,00	25
San Vito Chietino	5.321	16,80	53
Torino di Sangro	3.084	32,30	31
Treglio	1.610	4,80	16
TOTALI	37.832	223,08	378
